

STATUTO DI CENTRO COSCIENZA

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. È costituita con sede in Milano, Corso di Porta Nuova n. 16, l'associazione denominata "Centro Coscienza", nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della legge 7 dicembre 2000 n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".

Art. 2. L'associazione "Centro Coscienza", nel seguito chiamata per brevità "Associazione", risulta dalla unificazione dell'associazione "Centro di Cultura Spirituale", già operante dal 1938 sul territorio di Milano, e dell'associazione "Coscienza - Unione per lo sviluppo dei valori morali", già operante in Milano dal 1944, delle quali conserva e continua la storia umana e culturale.

L'Associazione ha sede legale in Milano, Corso di Porta Nuova n. 16, non ha scopo di lucro e si qualifica fiscalmente quale ente non commerciale di tipo associativo ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, ma deve essere comunicato agli organi com-petenti.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione si propone i seguenti scopi:

I. Favorire lo studio dei problemi spirituali specialmente sotto l'aspetto scientifico, filosofico, morale, sociale, artistico e religioso.

II. Costituire un ambiente per lo sviluppo delle più alte facoltà dello spirito mediante una profonda elaborazione interiore.

III. Promuovere fraterna collaborazione con le organizzazioni italiane ed estere che perseguono finalità simili.

IV. Diffondere e favorire l'applicazione dei seguenti principi:

1. Lo sviluppo della coscienza è la condizione inderogabile per il progresso degli individui e dei popoli.

2. Ogni potere ha il suo fondamento e la sua giustificazione nel più alto sviluppo della coscienza di coloro che tale potere esercitano.

3. Ogni potere deve essere sentito e vissuto come servizio rivolto allo sviluppo della coscienza dei soggetti nei cui confronti viene esercitato.

Art. 4. L'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi potrà realizzare attività di ricerca educativa, sociale, culturale e ogni altra ritenuta opportuna, rivolte esclusivamente o prevalentemente ai soci, indicate quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. Promuovere gruppi di ricerca educativa, sociale e culturale.

2. Promuovere sperimentazioni educative e sociali.

3. Promuovere attività culturali (conferenze, mostre, convegni, studi, ricerche).

4. Promuovere gruppi di servizio, all'interno e all'esterno dell'Associazione (provveditorato, cura degli ambienti, se-greteria, comunicazione, ecc.).

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre promuovere o costituire altre organizzazioni e partecipare ad altri enti; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi per reperire risorse finanziarie, finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento degli scopi sociali; effettuare attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali; svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita utile per il

raggiungimento dei propri scopi e compatibile con la normativa dell'associazionismo di promozione sociale.

Soci

Art. 5. Possono divenire soci dell'Associazione tutti coloro che hanno compiuto il 18° anno d'età e ne conoscono gli scopi, dopo aver preso visione dello Statuto e del Regolamento interno. L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'Associazione garantisce inoltre le pari opportunità tra generi e la tutela dei diritti inviolabili della persona. Il mantenimento della qualità di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti.

Art. 6. La domanda d'ammissione a socio va presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta, con l'indicazione delle complete generalità e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche. I dati personali raccolti sono soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione. Il Consiglio delibera tempestivamente e nel caso di rigetto ne dà comunicazione per iscritto all'interessato specificandone i motivi. Quest'ultimo ha la facoltà di presentare entro 30 giorni ricorso all'assemblea ordinaria che prende in esame la richiesta nella sua prima riunione.

Art. 7. L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare soci onorari coloro che contribuiscono in modo significativo al raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Diritti e doveri dei soci

Art. 8. Tutti i soci hanno il diritto di essere informati e partecipare alle attività e iniziative dell'Associazione, di consultarne liberamente gli atti e i registri, di prendere parte con diritto di voto alle assemblee e alle elezioni, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato, nonché di esercitare i controlli stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Un gruppo di almeno cinque soci può proporre al Consiglio Direttivo, che le valuterà secondo le previsioni dell'art. 18, attività rientranti negli scopi dell'Associazione.

Un gruppo di almeno il 10% del totale dei soci può proporre all'Assemblea modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di devoluzione del patrimonio sociale.

Le prestazioni dei soci sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, autorizzate e documentate.

L'Associazione può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti, erogare borse di studio o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.

Il socio potrà esercitare i diritti previsti dal presente Statuto a condizione di essere in regola col pagamento della quota associativa.

Art. 9. La qualità di socio si perde: per morosità, su dimissioni scritte, per esclusione.

Il socio dimissionario è tenuto al pagamento della quota associativa eventualmente non ancora assolta.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione può essere deliberata solo nei confronti dei soci che hanno tenuto comportamenti in violazione della disciplina derivante dallo Statuto e/o dal Regolamento interno. Contro il provvedimento di

esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo il socio ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei soci, che deve deliberare nel corso della prima riunione.

La perdita della qualità di socio non dà alcun diritto sui beni costituenti il fondo comune dell'Associazione, neppure limitatamente alle eventuali liberalità apportate.

Organi sociali

Art. 10. Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente.
4. Il Collegio Economi.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Assemblea

Art. 11. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. È presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa. È convocata dal Consiglio Direttivo nella persona del suo presidente, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale; quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

Il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l'ora della convocazione dell'Assemblea e, in caso di mancanza del quorum, il giorno e l'ora della seconda convocazione.

L'Assemblea, anche se straordinaria, è convocata almeno dieci giorni prima del giorno previsto mediante affissione nella bacheca relativa alle comunicazioni dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne dà anche informazione con lettera non raccomandata, fax o posta elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

All'Assemblea sono devolute le funzioni già demandate all'assemblea reggitori dell'associazione Coscienza - Unione per lo Sviluppo dei Valori Morali e all'assemblea dei sostenitori dell'associazione Centro di Cultura Spirituale. Tali funzioni verranno esercitate sommandosi le une alle altre.

Art. 12. L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei soci. In caso di mancanza di quorum viene convocata una successiva assemblea, che è validamente costituita quale che sia il numero degli intervenuti. Ciascun socio può delegare un altro socio a farsi rappresentare. Nessuno può rappresentare più di due soci per delega. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 13. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che li riguardano i consiglieri non hanno diritto di voto. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere trascritte insieme alla sintesi degli interventi in apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

Art. 14. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

1. Delibera sul rendiconto consuntivo e su quello preventivo.
2. Delibera sul programma generale annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo.
3. Ratifica l'ammontare e i termini di pagamento delle quote associative deliberati dal Consiglio Direttivo.
4. Nomina i soci onorari.

5. Approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.
6. Delibera sulla responsabilità dei consiglieri.
7. Delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. Delibera sui reclami presentati dai soci contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo, compresi i ricorsi dei soci esclusi per delibera del Consiglio Direttivo come da art. 9.

Art. 15. L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, su proposta del Consiglio Direttivo o di tanti soci che rappresentino almeno il 10% del totale.

Per le modifiche statutarie, l'assemblea straordinaria delibera in presenza, diretta o per delega, di tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Consiglio Direttivo

Art. 16. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri da tre a nove, dura in carica tre anni sociali e i suoi componenti sono rieleggibili. È eletto dai soci nel numero e secondo le modalità del Regolamento. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide se approvate dalla maggioranza dei suoi membri.

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la conduzione dell'Associazione e per la realizzazione dei suoi scopi, ponendo in essere ogni atto esecutivo necessario. Al Consiglio Direttivo sono devolute le funzioni già demandate al Consiglio Superiore dell'associazione Coscienza - Unione per lo Sviluppo dei Valori Morali e al Consiglio Direttivo dell'associazione Centro di Cultura Spirituale. Tali funzioni verranno esercitate sommandosi le une alle altre. Nello specifico al Consiglio Direttivo competono:

1. La convocazione dell'assemblea.
2. Gli atti per lo svolgimento delle elezioni.
3. L'accettazione delle domande di adesione di nuovi soci e le eventuali esclusioni.
4. La decisione sui reclami presentati da soci o su proposte presentate ai sensi dell'art. 8.
5. La proposta all'assemblea di regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali.
6. L'affidamento a determinati soci di incarichi particolari per il buon andamento dell'Associazione.
7. La proposta all'assemblea della nomina di soci onorari.
8. L'elezione tra i propri componenti del presidente, di uno o più vicepresidenti, del segretario e la loro revoca.
9. L'attuazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; nonché l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea.
10. La presentazione all'assemblea del programma di attività dell'anno, dopo aver valutato le eventuali proposte di soci presentate ai sensi dell'art. 8.
11. La presentazione annuale all'assemblea per l'approvazione: della relazione, del rendiconto economico e finanziario dell'anno sociale trascorso e del previsionale per l'anno in corso.
12. La determinazione dell'ammontare e dei termini di pagamento delle quote associative, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea.

13. Il conferimento di procure generali e speciali; l'assunzione e il licenziamento di eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni.
14. La ratifica o il rigetto dei provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente.
15. L'erogazione di borse di studio finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
16. La proposta di modifiche dello Statuto, di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 19. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Se la maggioranza dei consiglieri viene a mancare, si indicano nuove elezioni.

Art. 20. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e della trascrizione dei verbali d'assemblea sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
È altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui al decreto legge 30 giugno 2003 n. 196.

Il Presidente

Art. 21. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti e a lui è demandata l'attuazione del secondo scopo dell'Associazione. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è legittimato a ogni rapporto negoziale della medesima.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vicepresidente vicario.
In casi d'oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Collegio Economi

Art. 22. Il Collegio Economi è composto da un numero di membri fra tre e cinque, dura in carica tre anni sociali e i suoi componenti sono rieleggibili. È eletto dai soci nel numero e secondo le modalità del Regolamento. Il Collegio nomina il suo presidente fra i suoi componenti. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli economi e il Collegio delibera a maggioranza dei presenti. È convocato dal presidente del Collegio stesso almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Il Collegio Economi è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
Al presidente del Collegio Economi o a un suo delegato è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha facoltà di firma per importi il cui limite massimo è definito dal Consiglio Direttivo.
In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Collegio Economi provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Se la maggioranza dei membri viene a mancare, si indicano nuove elezioni.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 23. L'esercizio sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo adotta il progetto di rendiconto consuntivo redatto dal Collegio Economi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

I rendiconti devono essere redatti con chiarezza, accompagnati da una separata relazione, rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, con specifica indicazione delle attività di raccolta pubblica di fondi e dell'eventuale attività commerciale realizzata accanto all'attività istituzionale.

Copia dei progetti di rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti i soci, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 24. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. Quote associative e contributi dei soci.
2. Contributi di privati, dello Stato, di enti, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
3. Eredità, donazioni e legati.
4. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
5. Proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
6. Entrate derivanti da iniziative promozionali e occasionali raccolte pubbliche di fondi finalizzate al proprio finanziamento.
7. Ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette. Un eventuale utile dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 25. Il patrimonio sociale è costituito da:

1. Beni immobili e mobili.
2. Azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati.
3. Donazioni, lasciti o successioni.
4. Altre disponibilità patrimoniali.

Art. 26. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o decadenza di un socio, la sua quota sociale rimane acquisita dall'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 27. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad altra associazione con finalità

analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norme finali

Art. 28. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 29. Il presente Statuto entra in vigore al completamento dell'iter di approvazione quanto alla normativa relativa e connessa alle elezioni e alla formazione di regolamenti. Per il resto entra in vigore il 1° settembre 2011. Gli organi esistenti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi.